

All'Onorando
Consiglio comunale
Balerna

MM 9/2007 – Convenzione di collaborazione con la NCKM Mendrisiotto SA per la concessione di contributi finanziari ai Comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio (versione modificata)

Signori Presidente e Consiglieri.

In data 18 giugno 2007 il vostro consesso ha approvato la convenzione di collaborazione con la NCKM Mendrisiotto SA per la concessione di contributi finanziari, corredata dal relativo regolamento. Cresciuta in giudicato la vostra risoluzione, in data 19 luglio 2007 abbiamo inviato tale convenzione per la ratifica alla Sezione degli Enti Locali.

Con scritto 30 luglio 2007 (che alleghiamo in calce) la Sezione degli Enti Locali ha comunicato che:

- giusta l'art. 193 cpv. 3 LOC una convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta e per questo motivo invita gli organi comunali a voler completare la convenzione prevedendo un termine di rinnovo e di disdetta;

- la convenzione in questione, nella misura in cui un terzo (la NCKM Mendrisiotto SA) finanzia attività e progetti pubblici nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio, contiene aspetti di una convenzione di diritto amministrativo. Le controversie legate a questi aspetti soggiacciono alla giurisdizione amministrativa. Per contratti di diritto amministrativo è inoltre limitatamente ammissibile ricorrere a clausole arbitrali (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese ad art. LPamm, pag. 19 e segg.). Tali principi sono deducibili pure dall'art. 2 LPamm, secondo cui per le contestazioni di carattere amministrativo "la competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti".

Ciò posto il disposto è modificato con l'aggiunta d'ufficio: "Le controversie di carattere amministrativo derivanti dalla convenzione soggiacciono alla giurisdizione amministrativa".

La NCKM Mendrisiotto SA è stata informata delle osservazioni formulate dalla Sezione degli Enti Locali ed il Consiglio d'amministrazione della società ha così elaborato una nuova versione di tale convenzione.

In data 10 settembre 2007 la NCKM Mendrisiotto SA ci ha inviato la nuova versione modificata della convenzione che all'art. 10 cpv. 1, 2 e 3 prevede ora validità, durata e disdetta e che all'art. 12 prevede che le controversie di carattere amministrativo derivanti dalla convenzione soggiacciono alla giurisdizione amministrativa.

Si tratta quindi ora di procedere alla ratifica della convenzione nella sua nuova veste modificata nei due articoli di cui sopra.

In conclusione, sulla base delle considerazioni suesposte e rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, vi invitiamo a

risolvere:

1. è approvata la convenzione di collaborazione con NCKM Mendrisiotto SA come al testo allegato nella versione che sostituisce quella approvata il 18 giugno 2007;
2. il Municipio è incaricato della sua applicazione;
3. la presente convenzione entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Sezione degli Enti Locali.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Allegato: nuovo testo convenzione

Messaggio demandato alla Commissione delle Petizioni